

Legge regionale 28 agosto 1989 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 29/08/1989

Integrazioni alla legge regionale 18 maggio 1988, n. 31, per l' assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per eccezionali esigenze.

Art. 4

(1)(2)

1. Per le medesime esigenze di cui all' articolo 1, sono autorizzate ulteriori assunzioni, mediante contratto di lavoro a termine di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due anni, per un numero non superiore a 72 unità così suddivise: 42 unità nella qualifica funzionale di consigliere, di cui 25 con profilo professionale di consigliere giuridico - amministrativo - legale, 5 con profilo professionale di consigliere agronomo, 3 con profilo professionale di consigliere urbanista, 5 con profilo professionale di consigliere ingegnere e 4 con profilo professionale di consigliere psicologo; 30 unità nella qualifica funzionale di segretario di cui 15 con profilo professionale di segretario amministrativo e 15 con profilo professionale di geometra disegnatore.

2. L' assunzione del personale di cui al comma 1 avviene previo superamento di una prova tecnico - pratica vertente sui seguenti argomenti:

- a) per i 25 consiglieri giuridico - amministrativo - legale, risoluzione di quesiti in materia di diritto amministrativo, costituzionale e regionale;
- b) per i 5 consiglieri agronomi, risoluzione di quesiti in materia di coltivazioni arboree ed erbacee, zootecnica e microbiologia agraria;
- c) per i 3 consiglieri urbanisti, risoluzione di quesiti in materia di pianificazione urbana e territoriale, nonché edilizia pubblica e privata;
- d) per i 5 consiglieri ingegneri, risoluzione di quesiti in materia di edilizia pubblica e privata, viabilità ed idraulica;
- e) per i 4 consiglieri psicologi, risoluzione di quesiti in materia di psicologia sociale, psicologia dell' età evolutiva, e psicopedagogia;
- f) per i 15 segretari amministrativi, risoluzione di quesiti in materia di diritto amministrativo ed ordinamento della Regione Friuli - Venezia Giulia;

g) per i 15 geometri disegnatori, risoluzione di quesiti in materia di estimo e contabilità per l' esecuzione di opere pubbliche.

3. Il personale di cui al comma 1 dovrà possedere i requisiti previsti per l' accesso agli impieghi regionali dalla normativa vigente; per i consiglieri psicologi è richiesto il diploma di laurea in psicologia.

4. Le Commissioni giudicatrici sono nominate con provvedimento dell' Assessore delegato agli affari del personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e sono composte da 5 membri scelti fra i dipendenti della Regione con qualifica non inferiore a quella dei posti messi a concorso e fra esperti estranei all' Amministrazione regionale; uno dei membri delle Commissioni escluso il Presidente, viene nominato sentite le rappresentanze sindacali.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 1, L. R. 7/1991

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 110, comma 2, L. R. 47/1993